



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 116 DEL 28-07-2021

REGISTRO GENERALE N. 1409 DEL 28-07-2021

COPIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A - TOTEM FOOD S.R.L.

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di P.O:

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

Premesso che il Sig. BASILE Nicola, in qualità di Legale Rappresentante della ditta TOTEM FOOD S.R.L., Codice Fiscale: 06313500727, ha presentato in data 04/06/2021 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bernalda, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per lo scarico di acque reflue provenienti da un fabbricato adibito a stabilimento per confezionamento, porzionatura, congelamento e confezionamento di prodotti a base di latte, e per le emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevanti, sito nel Comune di Bernalda, foglio n.31 p.lla 1659 sub 6 e p.lla n.1660 sub 7 e 10, con recapito finale pubblica fognatura, e successivamente nel depuratore comunale sito in Località Ricilieto;

- il SUAP del Comune di Bernalda ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/06/2021 prot.n.9189;

Visto il parere dell'Egrib prot.n.2315 del 19/07/2021;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

-l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

-l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Vista la L.R. 9 del 29 maggio 2017;

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200, n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione.

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco Malvasi

Il Dirigente dell'Area III

- Lette le premesse innanzi riportate;
- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
- Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.18/08/2000 n. 267;
- Visto lo Statuto Provinciale;
- Visto l'art.17 del D.Lgs.n.165/01;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

2) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale al Sig. BASILE Nicola, in qualità di Legale Rappresentante della ditta TOTEM FOOD S.R.L., per lo scarico di acque reflue provenienti da un fabbricato adibito a stabilimento per confezionamento, porzionatura, congelamento e confezionamento di prodotti a base di latte, e per le emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevanti, sito nel Comune di Bernalda, foglio n.31 p.la 1659 sub 6 e p.la n.1660 sub 7 e 10, con recapito finale pubblica fognatura, e successivamente nel depuratore comunale sito in Località Ricilieto, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni così come elencate nel parere rilasciato dall'Egrib:

- Rispettare tutte le condizioni indicate nel parere di Acquedotto Lucano Spa che qui si intendono integralmente riportate;
 - attenersi a tutto quanto prescritto in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.lgs.n.152/2006, D.lgs.n.22/97, D.lgs.n.258/2000 L.R. 3 del 17/01/1994 e D.G.R. 689/2016);
 - rispettare i limiti previsti della Tab. n.3 dell'allegato n.5 della parte Terza del D.Lgs.n.152/2006;
 - rendere accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli Organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del DLGs n. 152/2006;
 - consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano Spa di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;
 - inviare alla Provincia di Matera ufficio Ambiente e all'Egrib, con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab.n.3 allegato5 del D.Lgs.n.152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente e all'Egrib;
 - comunicare, all'Egrib, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;
- La mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa
- Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al rappresentante legale da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;
- La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque
- In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

3) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a), del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente i seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da un fabbricato adibito a stabilimento per confezionamento, porzionatura, congelamento e confezionamento di prodotti a base di latte, e per le emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevanti, sito nel Comune di Bernalda, foglio n.31 p.la 1659 sub 6 e p.la n.1660 sub 7 e 10, con recapito finale pubblica fognatura, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152.
- Emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art.272 comma 1 della Parte I all'allegato IV alla Parte Quinta del Dlgs. N. 152/2006, alla lettera y (trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 Kg).

4) Di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Bernalda, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

5) La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza,

6) La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza,

7) Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,

8) Qualora la ditta intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;

9) Di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7
F.TO Dr. Enrico DE CAPUA

REG. PUBBL. NUM. 1526 DEL 28-07-2021

Si dichiara che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 28-07-2021 al 12-08-2021.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico DE CAPUA

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
